



**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**ORDINANZA DI VENDITA**

**Nella procedura fallimentare iscritta al n. 49/2022 R.F.**

Il Giudice Delegato Dott.ssa Monica Attanasio,

- visto il supplemento del programma di liquidazione ex art. 104 *ter* L.Fall. contenente la previsione che la vendita dei beni immobili di proprietà di \_\_\_\_\_ l. costituenti il lotto 2 della perizia della dott.ssa Arianna Filippozzi, depositata in data 6.1.2023 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare riunita sub. n. 586/2018 R.G.E.I. del Tribunale di Verona (pendente a carico di ulteriori immobili di proprietà della stessa società fallita) ed allegata al medesimo supplemento, venga effettuata dal sottoscritto Giudice Delegato, secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili ai sensi dell'art. 107, II° co., L.Fall.;

- viste le conformi autorizzazioni del Comitato dei Creditori del presente Fallimento;

- vista l'ordinanza di vendita emessa dal Giudice dell'Esecuzione Dott. Attilio Burti in data 19.4.2023 nella predetta procedura esecutiva riunita sub. n. 586/2018 R.G.E.I. del Tribunale di Verona, con la quale sono stati delegati alle operazioni di vendita degli immobili pignorati costituenti il lotto 1 della predetta perizia di stima, ai sensi degli artt. 591 *bis* e 569 c.p.c., i Notai Giacomo Gelmi e Giacomo Felli di Verona;

- ritenuto effettivamente conforme al miglior soddisfacimento dei creditori procedere con la vendita dei beni immobili di proprietà della società fallita costituenti il lotto 2 della perizia della dott.ssa Filippozzi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 co. 2 L.Fall. e 591 *bis* e 569 c.p.c., mediante delega delle operazioni di vendita ai medesimi Notai delegati nell'esecuzione pendente sub n. 586/2018 R.G.E.I. relativamente al lotto 1, in vista della vendita congiunta dei due lotti (da ritenersi complementari) secondo le modalità e le tempistiche disposte in sede esecutiva;

- valutato che il prezzo di stima assegnato al compendio immobiliare oggetto della presente ordinanza dal perito Dott.ssa Arianna Filippoizzi possa essere utilmente posto a prezzo base della vendita;

### **DISPONE**

La delega delle operazioni di vendita degli immobili meglio descritti nella relazione di stima della dott.ssa Arianna Filippoizzi come lotto 2 alle seguenti condizioni:

**LOTTO UNICO** in piena proprietà [lotto 2 della perizia di stima depositata dalla dott.ssa Arianna Filippoizzi in data 6.1.2023 nella procedura esecutiva immobiliare sub. n. 586/2018 RGEI del Tribunale di Verona e nella presente procedura fallimentare in allegato all'istanza n. 17 del curatore, composto dai beni immobili identificati al Catasto dei Fabbricati del Comune di Negrar di Valpolicella (VR), Foglio 40, mapp. 1108 sub 1 cat. D/6 (piscina), mapp. 1109 cat. F/1 (percorso pedonale), mapp. 1041 cat. D/1 (cabina elettrica), ed al Catasto Terreni del medesimo Comune, fg. 40, mapp. 1106)].

**Prezzo base € 225.000,00.**

**Il lotto dovrà essere venduto congiuntamente al lotto unico posto in vendita in data 19.4.2023 nella procedura esecutiva pendente sub n. 586/2018 R.G.E.I. del Tribunale di Verona.**

Le offerte in aumento (in via telematica o analogica da far pervenire al Delegato) in caso di gara saranno:

- di € 500 per i lotti sino ad € 20.000;
- di € 1.000 per i lotti di valore compreso tra € 20.000,01 e € 200.000;
- di € 2.000 per i lotti di valore compreso tra € 200.000,01 e € 500.000;
- di € 5.000 per i lotti di valore compreso tra € 500.000,01 ed € 1.000.000;
- di € 10.000 per i lotti di valore superiore ad € 1.000.00

### **dispone inoltre che**

se a seguito di esperimenti di vendita deserti il valore del lotto posto in vendita scenderà all'interno dello scaglione inferiore, il Delegato provvederà automaticamente ad abbassare l'ammontare del rilancio in via automatica secondo le indicazioni sopra date.

### **DELEGA**

per le operazioni di vendita sincrona mista ex art. 591-bis e 569 c.p.c. e norme richiamate i Delegati Notai Giacomo Gelmi e Giacomo Felli di Verona con il seguente gestore che viene in questa sede nominato: ZUCCHETTI.

Sarà cura del delegato informare della nomina il gestore della vendita telematica entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ed acquisirne l'accettazione contenente la dichiarazione di cui all'art. 10, comma 2, D.M. 32/2015 e a depositarle unitamente al primo avviso di vendita. In mancanza della dichiarazione di cui all'art. 10, comma 2, D.M. 32/2015, il delegato non potrà fissare la vendita e dovrà riferirne al sottoscritto G.D.

#### **DETERMINA**

il fondo spese da corrispondersi al delegato dalla curatela procedente, entro 30 giorni da oggi

- € 1.000,00 oltre accessori se dovuti nel caso di lotto unico con valore pari od inferiore a 100.000,00 euro;
- € 1.500,00 oltre accessori (se dovuti) per i lotti di valore superiore.

#### **FISSA TERMINE**

di 120 giorni dalla comunicazione per la pubblicazione (sul portale e sugli altri strumenti) del primo avviso di vendita (termine cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini).

#### **DISPONE**

- che il Delegato, qualora riscontri formalità che non potranno essere cancellate col decreto di trasferimento (tra cui rientrano tutte le domande giudiziali, il fondo patrimoniale, i contratti preliminari, il sequestro giudiziario ed i sequestri penali trascritti ad eccezione del solo sequestro conservativo), informi il Giudice Delegato ed il curatore fallimentare e ne dia pubblicità nell'avviso di vendita;
- che il Delegato, prima della redazione dell'avviso di vendita, provveda ad acquisire, in caso di vendita dei terreni, un nuovo certificato di destinazione urbanistica ove il certificato di destinazione urbanistica acquisito agli atti del processo risulti scaduto, ai sensi dell'art. 30 terzo comma T.U. edilizia, da oltre un anno e, sempre ed in ogni caso, laddove abbia notizia dell'esistenza di sopravvenute varianti urbanistiche;
- qualora non sia stato già aperto in precedenza, che il Delegato provveda ad aprire un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D. e/o del Delegato disgiuntamente presso BNL agenzia 1 – Tribunale di Verona o altro istituto bancario scelto anche dal professionista delegato previa

una valutazione comparativa tra le condizioni offerte dai diversi istituti di credito (il delegato è autorizzato ad acquisire dalla curatela fallimentare un fondo spese pari a cento euro per le spese di tenuta conto e per le imposte);

- che il delegato dia avviso telematico della data e dell'ora della vendita almeno 45 giorni prima;
- che le offerte e lo svolgimento delle aste avverrà secondo la modalità sincrona mista;
- che le offerte in via telematica o analogica siano depositate ed esaminate presso il luogo indicato dal Delegato, con l'avvertenza che, ai sensi del novellato 571 c.p.c., sono valide le offerte pari ad almeno il 75% del prezzo indicato nell'ordinanza di vendita;
- che immediatamente dopo la gara gli assegni circolari, depositati unitamente all'offerta cartacea e/o la somma accreditata a mezzo bonifico nel caso di offerta telematica, siano restituiti a coloro che non siano risultati aggiudicatari in conformità a quanto stabilito nell'articolo 12 del D.M. 32/2015 e con spese a carico dell'offerente;
- che la cauzione ed il saldo prezzo siano versati mediante assegno circolare non trasferibile intestato al delegato e con l'indicazione del numero della procedura fallimentare;
- che il Delegato immediatamente informi il Giudice Delegato su eventuali richieste di assegnazione dei beni nelle ipotesi previste dalla legge ex art. 588 e seg. c.p.c., anche tenuto conto dell'introduzione della facoltà di assegnazione a favore di terzo introdotta con d.l. 59/2016, convertito con modificazioni in l. 119/2016;
- che, intervenuta l'aggiudicazione, il delegato depositi, se non già depositato, l'importo della cauzione e poi del saldo prezzo sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare;
- che dopo ogni ciclo di vendita sincrona mista infruttuoso (per tale non intendendosi quello in cui l'aggiudicatario è stato dichiarato decaduto per l'omesso versamento del saldo prezzo) il delegato ribassi il prezzo di vendita sino a  $\frac{1}{4}$ , precisando che dopo il 4° esperimento di vendita infruttuoso la riduzione potrà essere sino alla metà, secondo le modalità e nei tempi indicati dall'art. 591 c.p.c., come novellato dal d.l. 59/2016, convertito con modificazioni in l. 119/2016;
- che in caso di richieste di sospensione della vendita inoltrate direttamente al Delegato, questi ne riferisca immediatamente al G.D.;
- che avvenuta la vendita il delegato trasmetta il fascicolo entro e non oltre il termine di 90 giorni dal decreto di trasferimento;

- che in caso di mancata vendita entro 18 mesi dalla comunicazione il fascicolo venga comunque rimesso a questo G.D. in via telematica;
- che in caso di lotto unico libero e prezzo di vendita sceso, per effetto dei ribassi dei cicli di vendita andati deserti, al di sotto dell'importo di euro 10.000,00, il fascicolo venga rimesso a questo G.D. in via telematica;

### **CONDIZIONI DELLA VENDITA**

Nell'avviso di vendita sarà specificato quanto alla vendita senza incanto sincrona mista:

- che le offerte di acquisto presentate in via telematica o analogica al Delegato (solo in questo caso in busta chiusa) dovranno essere depositate entro le ore 13 del giorno precedente la data della vendita e che le somme, in caso di offerta telematica, devono essere visibili telematicamente almeno 180 minuti prima dell'ora fissata per la vendita al fine di permetterne il controllo; il professionista delegato è autorizzato, 120 minuti prima l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, ad acquisire dal gestore dell'asta telematica le offerte depositate telematicamente e la documentazione allegata;
- che il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 120 giorni dalla aggiudicazione (**termine perentorio in alcun caso prorogabile e che NON risulta soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di termine di natura sostanziale, a presidio dell'ius ad rem dell'aggiudicatario all'emissione del decreto di trasferimento, che attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario ovvero ad un'attività che non necessita di difesa tecnica**, cfr. Cass. 8/6/2022, n. 18421) e che in caso di inadempimento sarà dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione e perderà tutte le somme versate che verranno apprese a titolo di multa e faranno parte delle somme da versare alla Curatela fallimentare. In tal caso, il delegato rimetterà gli atti al G.D. per i provvedimenti conseguenti e all'esito verrà fissata la vendita senza incanto;
- che l'offerta telematica o analogica dovrà contenere:
  1. il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale (o equivalente in caso di cittadino di Stato estero), domicilio speciale eletto ex art. 582 c.p.c. (con indirizzo di posta elettronica certificata), stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi all'udienza fissata per la vendita sincrona mista. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione

legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;

2. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

3. l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo indicato nell'avviso di vendita, a pena di esclusione;

4. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

- che all'offerta cartacea dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al delegato e con l'indicazione del numero della procedura, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto;

- che l'offerta presentata è irrevocabile;

- che l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita;

- che in caso di più offerte valide, si procederà a gara telematica o analogica sulla base dell'art. 573 c.p.c. e norme richiamate l'immobile verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto o nel caso di offerte dello stesso valore a chi abbia presentato l'offerta per primo;

- che la vendita sincrona mista avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, sicché l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore), per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella stima, non potranno dar luogo ad

alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

- che l'esecuzione della cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi anche successivi al fallimento, della sentenza dichiarativa di fallimento e comunque delle formalità non opponibili alla procedura gravanti sull'immobile, ordinata dal Giudice Delegato, sarà effettuata a spese dell'aggiudicatario successivamente al trasferimento;

- che ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario;

- che l'offerente potrà conferire procura nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico notarile ad offrire ed a partecipare alla procedura di vendita senza incanto solo ed esclusivamente a favore di un soggetto iscritto nell'ordine degli avvocati (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 5 maggio 2016 n. 8951);

- che è consentita anche nella vendita senza incanto, in applicazione analogica dell'art. 583 c.p.c., la presentazione da parte del solo offerente iscritto all'ordine degli avvocati di un'offerta per persona da nominare: in questo caso il procuratore deve dichiarare nei tre giorni successivi all'aggiudicazione (termine improrogabile) al professionista delegato le generalità della persona per la quale ha presentato l'offerta depositando il mandato speciale in forma scritta (e redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata) conferitogli dalla stessa persona nominata che deve avere data certa antecedente all'aggiudicazione) il mandato può essere sostituito dalla dichiarazione di accettazione della persona nominata (e redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata) da depositarsi sempre nel medesimo termine improrogabile di tre giorni (cfr. Cass. 17-09-1981, n. 5145; Cass. 28.2.1963, n. 499);

- che è consentita la presentazione da parte di una pluralità di offerenti di un'unica offerta per l'acquisto del medesimo diritto indicato nell'avviso di vendita (c.d. offerta congiunta), a condizione che, nella vendita analogica, l'offerta congiunta sia sottoscritta da tutti gli offerenti e che indichi la misura della quota o la specificazione del diritto che verrà trasferito a ciascun aggiudicatario in sede di decreto di trasferimento (es. nuda proprietà ed usufrutto nel caso venga posta in vendita la piena proprietà); nel caso in cui risultino aggiudicatari gli offerenti congiunti, tutti solidalmente saranno obbligati al pagamento del saldo prezzo nel termine perentorio a pena di decadenza dall'aggiudicazione e perdita della

**cauzione a titolo di multa;**

Per tutto quanto non espressamente previsto in ordine all'offerta telematica, si rinvia a quanto disposto dal D.M. 32/2015. Si precisa, al fine di scongiurare che partecipino alla gara soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 573 c.p.c., che il presentatore dell'offerta telematica deve coincidere con l'offerente e che all'uopo l'offerta dovrà pervenire da casella pec riferibile unicamente all'offerente e/o coofferente.

Il Delegato non darà luogo ad esperimenti di vendita sincrona mista con incanto, non essendovi alcuna probabilità che la vendita con detta modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato ex art. 568 c.p.c., come da modifica ex d.l. 83/2015.

**PUBBLICITA' LEGALE**

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante:

Il portale delle vendite pubbliche. A questo proposito, si evidenzia che ai sensi del primo comma dell'art. 490 c.p.c. l'avviso di vendita deve essere pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia, in un'area denominata "portale delle vendite pubbliche". Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 161 quater disp. att. c.p.c., la pubblicazione sul portale deve essere eseguita in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia le quali prevedono che la pubblicazione sui siti individuati dal Giudice sia eseguita prelevando dal portale i dati della vendita. Sarà onere del Delegato curare la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale almeno 50 giorni prima dell'esperimento di vendita e così dovrà provvedere per i successivi tentativi di vendita. Sarà obbligo della Curatela fallimentare provvedere al pagamento del contributo dovuto per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al Delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento.

Soltanto su espressa istanza della curatela fallimentare il delegato dovrà procedere pubblicazione di un estratto dell'avviso di vendita sul quotidiano Corriere della Sera edizione Corriere Veneto e/o L'Arena (scelto dalla medesima Curatela), a cura di EdiCom Finance s.r.l., la quale dovrà ricevere i documenti per la pubblicazione almeno 10 giorni liberi prima del termine ultimo per la pubblicazione. Detta pubblicità è, dunque, facoltativa ed è rimessa alla volontà della parte interessata alla vendita. L'invio della documentazione potrà avvenire a mezzo posta raccomandata in Via San Donà n. 28/b int. 1,



30174 Mestre (VE), tel. 041-5369911 / 041-5369920, a mezzo fax 041-5351923, o a mezzo e-mail info.verona@edicomsl.it. L'avviso di vendita dovrà, sempre e comunque, essere pubblicato sul quindicinale La Rivista delle Aste Giudiziarie (con fotografia), sul sito Internet [www.asteanunci.it](http://www.asteanunci.it) ; [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) comprensivo di video, ed una missiva, attraverso il servizio di Postal Target, dovrà essere inviata ai residenti nelle adiacenze dell'immobile staggito sempre a cura della EdiCom Finance s.r.l. (con la descrizione del bene, con l'indicazione che trattasi di vendita giudiziaria, con il nome e numero di telefono del custode e con tutti gli altri dati normalmente inseriti nell'annuncio, omettendo il nome del debitore). Dovrà essere curata altresì la pubblicità sul sito apposito della Corte d'Appello di Venezia.

L'avviso di vendita - tranne il caso di cui alla pubblicità del portale delle vendite pubbliche per cui vige la disciplina di dettaglio sopra evidenziata:

- va pubblicato in un termine non superiore a 90 e non inferiore a 45 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto e con incanto / in un termine non superiore a 60 e non inferiore a 45 giorni prima della data fissata per la gara in aumento di quinto, e deve contenere le seguenti informazioni:
- numero di ruolo della procedura;
- nome del Giudice delegato e del delegato alla vendita;
- indicazione che la Custodia spetta al Curatore fallimentare ed indicazione del relativo numero telefonico;
- diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.);
- tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale ecc.);
- comune ed indirizzo ove è situato l'immobile;
- caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.),
- eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.);
- per la vendita senza incanto: ammontare del prezzo base e del rilancio minimo in caso di gara;
- termine per la presentazione delle offerte;
- data, luogo ed ora fissata per la vendita sincrona mista;
- orario di apertura delle buste o di esame delle stesse (per la vendita senza incanto / indicazioni

su dove reperire maggiori informazioni);

Il Giudice Delegato dispone che le forme di pubblicità sopra indicate si applichino anche per le nuove vendite rifissate ai sensi dell'art. 591 c.p.c.

L'avviso deve essere altresì comunicato a mezzo pec almeno 30 giorni prima della vendita ai creditori iscritti solo per il primo esperimento di vendita.

Sono autorizzate eventuali forme di pubblicità complementare su siti dedicati o quotidiani a cura e a spese della procedura fallimentare.

### **DELEGA ALTRESI'**

il medesimo Delegato per gli adempimenti successivi alla vendita sincrona mista e in particolare:

- a predisporre entro trenta giorni dal versamento del prezzo il decreto di trasferimento trasmettendolo in via telematica senza indugio al Giudice Delegato per la sottoscrizione;
- alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, nonché – salvo esonero da parte dell'aggiudicatario - delle formalità di cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, sequestri conservativi e sentenze dichiarative di fallimento disposte con il decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice ai sensi dell'art. 586 c.p.c.;
- previa deduzione delle spese di procedura e della propria nota spese liquidata dal Giudice Delegato, a versare infine le somme ricavate dalla vendita sul conto corrente della Procedura Fallimentare presso Banco BPM S.P.A.

### **conferma**

quale custode il curatore fallimentare Avv. Davide Ferrarese.

### **DIRITTO DI VISITA E LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE**

Il custode assicurerà, entro un congruo termine dalla richiesta, che ai potenziali interessati ad offrire sia assicurato il diritto di visita dell'immobile oggetto di vendita: la visita avverrà con modalità tali da evitare forme di contatto tra i visitatori ed assicurare la segretezza sull'identità degli offerenti o dei potenziali offerenti;

a tal fine il custode NON effettuerà visite cumulative all'immobile e distanzierà le visite di un congruo lasso temporale l'una all'altra così da evitare che i potenziali offerenti possano entrare in contatto l'uno con l'altro;

il custode, inoltre, segnalerà prontamente al Giudice Delegato eventuali condotte ostruzionistiche o intimidatorie da parte del soggetto che occupa l'immobile nei confronti del custode stesso o dei potenziali offerenti;

il custode fornirà ai potenziali offerenti tutte le informazioni necessarie per orientarsi correttamente all'acquisto dell'immobile;

Il custode, nel caso di immobile non libero, informerà i potenziali offerenti che – dopo l'aggiudicazione – potranno presentare istanza scritta tesa a conseguire, sempre che ne sussistano i presupposti di legge, la liberazione coattiva dell'immobile a cura del custode ed a spese dell'aggiudicatario.

### **GESTORE**

Tenuto conto che le modalità di svolgimento dell'incanto vengono stabilite nella forma della vendita sincrona mista e che quindi la gara avverrà sia in via telematica sia analogica, si ritiene necessario disporre in ordine al gestore che è il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica (art. 2 D.M. 32 del 2015).

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Verona, 08/05/2023

Il Giudice Delegato  
Dr. Monica Attanasio